

R.G. 121-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente

D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice

Dott. ANDREA BALBA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(procedura di Liquidazione controllata r.g. N. 121 / 2023 R.G)

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata ex art. 270
CCI a carico di:

sig. LEONARD GJINOLLARI C.F. GJNLRD76A09Z100H

Assistito dall'Avv. MASSIMO PATTONERI – OCC dr. RICCARDO
VIGNOLO

Rilevato che la parte:

sig. LEONARD GJINOLLARI, con C.F. GJNLRD76A09Z100H

ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la
dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i
beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una
procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65,
comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento
unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla
disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione
giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici
contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la
fissazione dell'udienza;



Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Dato conto che i caratteri economici salienti della procedura in epigrafe sono stati così riassunti nella relazione integrativa 12.7.23 dell'OCC designato:

Quadro riepilogativo

		Dati economici	Riferimento ai capitoli della relazione
1	Identità ricorrente e professione		
	Gjinollari Leonard C.F: GJNLRD76A09Z100H		
	Amministratore unico della Società Edil Ale Controsoffitti srls		Capitolo 2
2	Consistenza totale e analitica indebitamento	€ 469.929,96	Capitolo 4
3	Confronto entrate/uscite attuali su base mensile e annua		Capitolo 4.3
3.i	Base mensile	€ 450,00	
3.ii	Base annua	€ 5.400,00	
4	Cause dell'indebitamento	Si rinvia al capitolo 1.3	Capitolo 1.3
5	Verifica assenza ragioni ostative oggettive o soggettive	Si rinvia al capitolo 3	Capitolo 3
6	Patrimonio (beni e crediti presenti e futuri) liquidabile	Si rinvia al capitolo 4	Capitolo 4
6.i	Beni immobili	€ 3.000,00	Capitolo 4.1.1
6.ii	Beni mobili registrati ed altri beni mobili	0	Capitolo 4.1.2 – 4.1.3
6.iii	Disponibilità liquide, crediti presenti e crediti futuri	0	Capitolo 4.1.4
6.iv	Altro	€ 32.400,00	Capitolo 4.1.5 – 4.1.6
7	Quota incomprimibile per bisogni e mantenimento famiglia	€ 1.850,00	Capitolo 4.3
8	Graduazione debiti	€ 3.950,00 pred. € 68.083,56 ipot. € 296.662,57 priv. € 101.233,83 chir.	Capitolo 4.2.5
9	Costi della procedura e relativa graduazione	€ 3.950,00 pred € 1.152,00 priv	Capitolo 4.2.1
10	Prevedibile percentuale tacitazione creditori	100% preded. 100% priv. ex art. 2751bis n.2 cc 3% ipotecar. 31,3% priv. ex art. 2753 cc	Capitolo 6

Rilevato peraltro che la relazione dell'OCC non può condividersi relativamente alle somme messe a disposizione della procedura, essendo la



domanda concepita, sul punto, alla stregua di una ristrutturazione del debito di tipo negoziale, la quale trascura invece la portata liquidatoria generale della liquidazione controllata.

Premesso che si condivide di massima la ricognizione da parte dell'OCC delle spese e voci "incomprensibili" per le necessità familiari, che, data la composizione del nucleo familiare, possono riconoscersi in 1900 euro mensili, non può invece convalidarsi la prospettiva di una messa a disposizione della massa di una porzione eccessivamente limitata del reddito conseguito dal ricorrente: 450 euro, mentre vi è capienza per una devoluzione di 600 euro mensili. Ed infatti, sommando i redditi prodotti dai coniugi GJINOLLARI (900 euro, il marito; 1700 euro, l'apporto della moglie), ne discende che le entrate mensili sono pari a 2600 euro che, detratti i costi di mantenimento del nucleo familiare come sopra determinati, consentiranno al liquidatore un recupero attivo di 700 euro/mese.

Tuttavia questo maggior recupero sarà possibile, in base all'art.281 CCI, che sostanzialmente regola la durata della procedura in esame, solo per i 36 mesi considerati in tale disposizione, e sempre che entro tale arco temporale sia stato liquidato il modesto compendio immobiliare messo a disposizione.

Una volta che si sia realizzato, nel periodo considerato dalla disposizione citata, l'esaurimento della procedura liquidatoria, con maturazione dei presupposti per l'esdebitazione, le residue somme offerte dal ricorrente potranno continuare ad essere versate al di fuori della procedura come "obbligazione naturale" senza che ciò possa incidere sui presupposti legali dell'esdebitazione stessa.

Tale ordine di idee si trova già sviluppato, nella giurisprudenza di questa Sezione, nella precedente decisione su ricorso per l.c. presentato dalla sig.ra Tiziana PARODI (sentenza n. 2/2023 del 13.1.2023, r.g. 1/2023, est. Dr.ssa TABACCHI), in cui si affrontava in modo approfondito la tematica della durata della procedura liquidatoria in esame.

Vi si legge, con motivazione riprodotta e condivisa in riferimento alla durata della procedura e alle sorti dei versamenti spontanei ad esaurimento della stessa:

“... ”

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia la durata del periodo di tale apprensione, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della l. 3/2012;

ritenuto di condividere sul punto l'orientamento già espresso da alcuni Tribunali (in particolare fra le altre Trib. Verona 20/9/22 est. Lanni, Trib. Bologna 29 novembre 2022 est. Rimondini) secondo cui con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata deve ritenersi che essa possa proseguire finché tutti i beni non sono stati liquidati e, nel caso dei beni futuri, fino a quando è possibile acquisirli. Tuttavia dal momento che l'art. 282 CCII ha stabilito che, se la procedura risulta pendente al termine del triennio dalla sua apertura, è dichiarata d'ufficio l'esdebitazione del proponente, deve considerarsi non più possibile l'apprensione di quote dei redditi da stipendio o da pensione oltre quel termine a prescindere dal fatto che il debitore li abbia messi a disposizione dei creditori per una durata maggiore;



convincono in particolare due considerazioni che fondano le decisioni richiamate, l'una attiene la necessità di coordinare l'interpretazione dei commi 5 e 6 dell'art. 281 - laddove si sostenga che è ammessa la prosecuzione dell'attività di liquidazione anche una volta dichiarata l'esdebitazione - con la norma comunitaria da cui deriva, ossia l'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19: questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

la seconda riguarda la natura stessa della procedura di liquidazione controllata che non ha - diversamente dalla Ristrutturazione dei debiti del consumatore e dal Concordato minore - alcun contenuto volontaristico o negoziale, per cui l'apprensione dei beni deve avvenire a prescindere dalle indicazioni del debitore, con l'unico limite della durata della procedura ovvero del momento della esdebitazione;

dalle considerazioni che precedono consegue che la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura e, ove sussistano i presupposti per tale beneficio, da cui discende una declaratoria di ufficio, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, salvo l'adempimento - da parte del debitore che abbia prospettato una durata maggiore - di quella che potrebbe qualificarsi come una obbligazione naturale;

...”

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, che vanno a sostituire le previsioni di tacitazione del ceto creditorio elaborate dall'OCC, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di LEONARD GJINOLLARI, C.F. GJNLRD76A09Z100H

NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;

CONFERMA a liquidatore il dott. VIGNOLO;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni



60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 200,00 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite (euro 700) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** per la durata di anni tre e comunque non oltre la chiusura della;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI con l'esecuzione della notifica che dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita ogni anno;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel



rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

NULLA OSTA a che il ricorrente, decorso il triennio previsto per l'esaurimento della l.c. (o comunque, in caso di prolungamento liquidatorio, alla chiusura della stessa) continui a corrispondere la somma mensile di euro 450 per la durata di 36 mesi con distribuzione ai creditori secondo le percentuali previste nei redigendi progetto di stato passivo e programma di liquidazione.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio

In data 24/07/2023

il Presidente est.

Dr. Roberto Braccialini

